

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

NEL RICORSO NR. 1034/2019 R.G.

Per il sig. **Mauro Marcolini**, nato a Bruxelles (Belgio), il 07.02.1968 e residente in Vallefoglia (PU), Loc. Sant'Angelo in Lizzola, Via Morselli n. 5 (C.F.: MRCMRA68B07Z103C), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Valentina Barberini (C.F. BRBVNT77M67A944U) e dall'Avv. Gianluca Saccomandi (C.F. SCCGLC75P29D749U), come da delega agli atti.

Elettivamente domiciliato presso i registri telematici.

I sottoscritti dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 170 c.p.c., al numero di Fax 0721/371857 o all'indirizzo pec: valentinabarberini@pec.ordineavvocatipesaro.it, e al numero di Fax 0721/69028 o all'indirizzo pec: gianluca.saccomandi@mobiiliapec.it nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.

ricorrente

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro in carica, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, Roma, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (reginde);
- **COMMISSIONE ESAMINATRICE C/O ACCADEMIA BELLE ARTI DI BOLOGNA** in persona del Presidente p.t. per legge rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12,
Roma, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (reginde);

resistente

E NEI CONFRONTI DI

- **MASSIMO CERONI**, nato a Monteprandone (AP), il 02.08.1958, C.F.: CRNMSM58M02F591T, e residente in Via Lava n. 109/A, Monteprandone (AP), pec: profmaxceroni@libero.pec.it;

PAOLA FIORE, nata il 9.05.1963 a Napoli, ed ivi residente in Via Belvedere n.33, C.F.: FRIPLA63E49F839M, pec: paolafiore@legalmail.it (estratta registro INI PEC)

- **GRAZIELLA ACCORSI**, nata il 20.11.1963 a Bologna (BO) ed ivi residente in Via Cartoleria n. 11, C.F.: CCRGZL63S60A944W, pec: graziella.accorsi@pec.it

controinteressati

DOMANDA DI MUSURA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 CPA

1) Premesso che con ricorso ritualmente notificato e depositato, rubricato al nr. 1034/2019, il ricorrente ha impugnato la Graduatoria Nazionale Definitiva di cui all'art. 9 comma 3 del DM 597/2018 disposta per i settori artistico-disciplinari e pubblicata il 23.11.2018, nonché in Gazzetta Ufficiale n. 99 4^ Sezione Speciale del 14.12.2018, utile per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, per il personale docente delle Istituzioni Afam Statali ed in particolare nella parte relativa al settore ABPR 25 (ex G140) Restauro Per La Scultura – I Fascia, parte integrante **dell'Avviso R.G. 0016568-23-11-2018** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione generale, oltre tutti atti alla stessa connessi, presupposti e collegati.

2) Nelle more della notifica e conseguente deposito del ricorso, sono stati pubblicati gli avvisi MIUR del 14.1.2019 e del 21.1.2019 (già agli atti e indicati ai nn. 17 e 18).

3) Il primo avviso (doc. 17) ha ad oggetto “ANNO ACCADEMICO 2018/2019. SCELTA DELLE SEDI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO GRADUATORIE NAZIONALI LEGGE N. 205/2017”.

Invero coloro che sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali in questione avrebbero dovuto effettuare la scelta delle sedi (entro le ore 16.00 del 16 gennaio alle ore 16.00 del 18 gennaio 2019), indicando le preferenze in stretto ordine di gradimento.

Si aggiungeva che “ ...La mancata espressione delle preferenze non comporta la decadenza dal diritto al conferimento dell’incarico ma soltanto, sulla base della posizione occupata nella graduatoria, l’assegnazione d’ufficio di una delle sedi residue....”.

4) Con avviso 21.1.2019 (doc. 18) avente ad oggetto “INDIVIDUAZIONI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO GRADUATORIE NAZIONALI EX L. 205/2017 - ANNO ACCADEMICO 2018/2019”, “ gli interessati sono invitati ad accedere al proprio sito riservato dalle ore 16.00 del 22 gennaio 2019 fino alle ore 16.00 del 23 gennaio 2019 per verificare l’eventuale conferimento d’incarico con la relativa sede assegnata e ad inserire entro le ore 16 del 24 gennaio 2019, l’accettazione o la rinuncia.

L’assunzione in servizio dovrà avvenire entro 48 ore dall’accettazione e non oltre lunedì 28 gennaio per coloro che accettano l’incarico il 24 gennaio....”

5) Tutto ciò premesso, con il presente atto, rinviando a quanto già contenuto e argomentato nel ricorso introduttivo, da aversi qui integralmente richiamato, si

ritengono sussistere i presupposti per la richiesta, nonché la concessione della misura cautelare monocratica, proprio alla luce degli ultimi avvisi e conseguenti sviluppi, ivi compresa la mancanza di alcuna comunicazione entro le 16,00 del 24 gennaio 2019, termine ultimo per comunicare l'assegnazione e/o rinuncia alla sede assegnata.

6) Invero, il ricorrente, come da domanda presentata ai fini dell'individuazione delle sedi preferenziali (doc. 19 – seguendo l'elenco documenti del ricorso introduttivo), a seguito di accesso al proprio sito riservato <https://afam.miur.it/AccessoGraduatorie/> dalle ore 16.00 del 22 gennaio 2019 fino alle ore 16.00 del 23 gennaio 2019 ha verificato che nessun conferimento d'incarico, con la relativa indicazione di sede assegnata, è stata allo stesso comunicata (doc. 20 e 21).

7) Circostanza questa che si ritiene strettamente connessa alla posizione preferenziale di scelta in capo al concorrente controinteressato Prof. Massimo Ceroni, proprio in virtù della migliore posizione in graduatoria contestata ed oggetto di ricorso principale.

8) I richiamati avvisi, alla luce della del mancato inserimento del ricorrente nell'elenco dei potenziali assegnatari di cattedre, concretizza e rende attuale una situazione di estrema gravità ed urgenza.

9) Invero, a seguito del conferimento d'incarico con la relativa sede assegnata, gli interessati debbono non solo inserire entro le ore 16 del 24 gennaio 2019 l'accettazione o la rinuncia, ma la conseguente assunzione in servizio DEVE avvenire entro 48 ore dall'accettazione e non oltre lunedì 28 gennaio per coloro che accettano l'incarico il 24 gennaio.

10) La successiva e obbligata sottoscrizione di un contratto di lavoro da parte del prof. Ceroni vanificherebbe ogni legittima e fondata pretesa del ricorrente che non solo

è stato scavalcato in graduatoria in modo non dovuto, ma perderebbe anche l'attuale cattedra assegnatagli presso l'Università di Macerata.

La sottoscrizione del contratto, oltre ad aprire una nuova e differente fase, anche processuale, incide in modo irreparabile sugli interessi del ricorrente.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, l'approvazione della graduatoria, con correlativa designazione del vincitore del concorso, da un lato, e costituzione del rapporto di impiego, dall'altro, pur essendo atti connessi e configurandosi l'uno come presupposto della validità dell'altro, restano reciprocamente distinti, con la conseguenza che il giudicato di annullamento dell'atto presupposto, mentre può costituire la ragione di un successivo annullamento di quello subordinato, non ne determina di per sé la caducazione, rimanendo, invece, affidato al potere conformativo dell'Amministrazione disporre la cessazione di un rapporto di impiego tuttora pendente, ancorché in assenza delle condizioni di legittimità dell'assunzione del lavoratore (Cass. SS.UU. 28.1.2003 n. 1238).

Non vi è alcun «trasferimento dal vincitore del giudizio all'amministrazione soccombente del diritto di chiedere l'annullamento del contratto»,

Il diritto/potere di chiedere l'annullamento del contratto non è del terzo, che ha ottenuto l'annullamento dell'aggiudicazione; è dell'amministrazione.

Anche tali circostanze in diritto supportano l'esigenza dell'adozione di una misura cautelare monocratica in vista dell'udienza di discussione della sospensiva ex art. 56 cpa, che non potrà essere discussa prima del 12 febbraio 2019, quando, con tali presupposti, il controinteressato Ceroni potrebbe avere già sottoscritto un suo contratto di lavoro a tempo determinato proprio in virtù della graduatoria impugnata.

11) Come invero già argomentato nel ricorso introduttivo e qui sinteticamente riprodotto, si ritengono assegnati in modo illegittimo ed in violazione e falsa

applicazione del DPR 487/1994, in relazione all'art. 1 co. 655 l. 27.12.2017 n. 205, al D.M. 597/2018, ai principi di correttezza e buon andamento ex art. 97 Cost., alcuni punteggi a favore del controinteressato Ceroni e qui contestati.

Il Decreto n. 597/2018 emanato dal MIUR in data 14.08.2018 all'art. 8 specifica i criteri con i quali la Commissione esaminatrice valuta i titoli di servizio, di studio e culturali dichiarati dai candidati e con riferimento ai titoli di servizio relativi all'Insegnamento in settore artistico disciplinare diverso da quello per cui è stata presentata la domanda specificando che *".....il servizio medesimo deve essere prestato con contratto a tempo determinato di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione d'opera intellettuale, purché stipulati a seguito di procedura selettiva....."*

12) Nel caso di specie, come in fatto ricostruito e confermato dalla certificazione già agli atti, la domanda presentata dal Prof. Ceroni Massimo contiene riferimenti non corretti ovvero lo stesso ha dichiarato, con riferimento ai titoli di servizio ulteriori rispetto ai tre anni accademici di insegnamento previsti come requisito di ammissione, di aver prestato servizio presso l'ABA "Mario Sironi" di Sassari e, precisamente:

- per l'anno accademico 2017/2018 nel corso di studi di Restauro dei materiali Lapidari-ABST 49 Teoria e Storia Del Restauro – I fascia (quindi settore disciplinare diverso da quello cui si riferisce la graduatoria).

13) Tale incarico, come più volte detto, dalla documentazione inviata dall'ABA "Mario Sironi" di Sassari non risulta essere stato svolto e/o comunque prestato mediante incarico con contratto a tempo determinato o di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 297/1994, ma *"....svolto all'interno del monte ore, a titolo gratuito, in virtù di decreto di affidamento interno..."* comportando di conseguenza la non dovuta valutazione ai fini della redazione della graduatoria.

14) Per tali “servizi” veniva attribuito allo stesso Ceroni ai fini della graduatoria un punteggio di 1.20, ottenendo così complessivamente punti 19.70, ampiamente sufficiente per collocarlo in posizione di vantaggio rispetto al ricorrente.

15) Sotto altro profilo si è contestata la violazione di legge in relazione all’art. 1 co. 655 l. 27.12.2017 n. 205, al D.M. 597/2018, in tema di ammissibilità dei candidati e di valutazione dei titoli di servizio, di studio e culturali, in quanto dall’esame della domanda del Prof. Ceroni si leggono nell’elenco delle graduatorie di Istituto, per i diversi corsi di studio le seguenti Accademie di Belle Arti: Catania (anno approvazione 5.12.2012); Sassari (anno approvazione 27.11.2012); Foggia (anno approvazione 16.12.2009); Catanzaro (anno approvazione 28.02.2011); Palermo (anno approvazione 16.02.2010-07.01.2009); Carrara (anno approvazione 28.11.2013); Macerata (anno approvazione 06.08.2012); Bari (anno approvazione 16.11.2013).

16) Si rileva che il candidato Ceroni ha inoltre indicato di aver prestato servizio presso l’Università degli Studi di Camerino nel corso di studi di Diagnostica e Restauro per i Beni Culturali L43 negli anni accademici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 (Servizio scientifico disciplinare riconducibile al settore artistico oggetto della domanda) e presso l’ABA Santa Giulia di Brescia nel corso di studi di Restauro dei Beni Culturali ABPR29 Chimica e fisica per il restauro, negli anni accademici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 (Settore artistico diverso da quello cui si riferisce la graduatoria), senza però risultare in alcuna graduatoria.

17) Invero, tali ultime esperienze non sono state inserite nell’elenco sopra descritto e redatto dal candidato, in quanto a parere della scrivente difesa, il servizio prestato non è il frutto di una procedura selettiva e quindi ai sensi dell’art. 8 non è valutabile ai fini della redazione della graduatoria.

18) Tanto è vero che il servizio prestato presso l'Università di Camerino è stato assegnato ai sensi dell'art. 23 co. 1 L. 240/2010, che non prevede alcuna prova selettiva e comparativa.

Nonostante ciò, la Commissione esaminatrice per tali servizi prestati presso Brescia e Camerino, assegnava al Ceroni un punteggio di 2.8 punti, valevoli ai fini della graduatoria.

19) Evidente quindi che anche questi ulteriori punti sono stati attribuiti in violazione dell'art. 2 del D.M. 597/2018, pertanto la graduatoria dovrà essere rimodulata tenendo in considerazione anche di tale errata attribuzione.

20) Sotto altro e distinto profilo, in via subordinata, il controinteressato Ceroni ha dichiarato di aver prestato servizio presso l'ABA "Mario Sironi" di Sassari ma dai certificati di servizio non si evince che lo stesso abbia svolto e/o comunque prestato i detti servizi mediante incarico con contratto a tempo determinato o di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 297/1994 dietro conclusione di procedura selettiva.

21) Per tali ragioni è stato proposto ed avanzato ricorso avanti a questo Ill.mo Tribunale volto ad annullare e/o rimodulare in quanto illegittima la graduatoria impugnata nella parte de quo ed in particolare nel Settore disciplinare ABPR 25 Restauro Per la Scultura -I fascia.

22) La fondatezza del ricorso emerge con oggettiva evidenza dalle censure che precedono in ordine ai plurimi vizi del provvedimento impugnato, in quanto la Graduatoria Nazionale Definitiva di cui al DM 597/2018 è pubblicata presso il sito del ministero il 23.11.2018 e presso la Gazzetta Ufficiale il 14.12.2018 è inficiata da una erronea ed errata valutazione dei titoli (non posseduti o comunque non valutabili) a vantaggio del controinteressato, proprio perché non risultano essere stati svolti e/o comunque prestati mediante incarico con contratto a tempo determinato o di

collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 297/1994 ovvero perché prestati senza aver svolto una precedente procedura selettiva, come nel caso dell'Università di Brescia e di Camerino e, poi, comunque valutati dalla Commissione.

23) Tutto ciò premesso, il ricorrente insiste per l'accoglimento della domanda cautelare monocratica sussistendone tutti i presupposti di cui all'art. 56 cpa.

In disparte si riferisce che la notifica al controinteressato nella casella postale certificata, estratta dal modulo della domanda personale per l'inserimento in graduatoria, non risulta possibile in quanto detto indirizzo (profmaxceroni@libero.pec.it) si riferisce a indirizzo di posta ordinario, non utilizzabile ai fini di ricezione della notifica.

Con ogni riserva

Si produce fascicolo documenti:

19) domanda di individuazione sede preferenziali Prof. Marcolini;

20) schermata – Utente MAURO MARCOLINI;

21) schermata – Utente MAURO MARCOLINI (INCARICHI-SCelta SEDI T.D.)

22) ricevuta accettazione notifica a profmaxceroni@libero.pec.it.

Pesaro - Roma, 24 gennaio 2019

Avv. Valentina Barberini

Avv. Gianluca Saccomandi